

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029), d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 5 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	3
CAPPUZZO (DC), relatore alla Commissione	2, 4, 7 e <i>passim</i>
GIACCHÈ (PCI)	2, 5, 10 e <i>passim</i>
GORGONI, sottosegretario di Stato per la difesa	1, 2, 3 e <i>passim</i>
PIERRI (PSI)	5
POLI (DC)	2, 3

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati

e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029), d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza», d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri.

Riprendiamo la discussione del provvedimento sospesa nella seduta di ieri. Ricordo che ieri la Commissione ha manifestato la disponibilità a ricercare una soluzione compromissoria tra le varie proposte fatte dal Governo e le esigenze prospettate dalla Commissione stessa. Desidererei ascoltare, ora, il parere del Governo in proposito.

GORGONI, sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei dire subito, signor Presidente, che l'intenzione del Governo è quella di creare le condizioni perchè il provvedimento venga approvato il più rapidamente possibile, poichè

ritiene di poter concordare in linea generale con le posizioni che la Commissione ha assunto. Il Governo potrebbe addirittura ritirare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, limitandosi a proporre l'elevazione da dieci a dodici anni degli anni di servizio utili, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, per il conferimento, a ruolo aperto, del grado di appuntato ai carabinieri e finanzieri scelti. Ove poi, in sede di conversione in legge del decreto-legge che disciplina la permanenza nel grado delle forze di polizia, venissero ridotti i corrispondenti limiti previsti per il personale della Polizia di Stato, il Governo proporrebbe l'adeguamento di quelli relativi ai carabinieri e ai finanzieri.

POLI. I commi 2 e 3 resterebbero identici?

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si impegnerebbe a ridurre i termini nel caso in cui per le forze di polizia si dovesse pervenire ad analoga riduzione.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Perché dobbiamo modificare il testo?

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anziché lasciare le parole «dieci anni di servizio», si potrebbe portare il termine a «dodici anni», e il termine dei «quindici anni» potrebbe essere portato a «diciotto anni».

GIACCHE'. In tal caso non si modifica nulla rispetto al regime attuale!

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Il numero degli anni è importante.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa è solo una proposta; posso anche ritirare l'emendamento senza suggerire alcuna modifica. Il Governo ci terrebbe però ad andare avanti in questa direzione per due ragioni, una di ordine economico e una rispondente all'esigenza di far sostare più a lungo nei gradi, prima delle promozioni, i carabinieri scelti e gli appuntati.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. È una modifica sostanziale che muta completa-

mente l'impostazione. Noi volevamo dare un segnale al personale su un tema molto sentito quale quello del trattamento economico, accelerando progressioni stipendiali che sono determinanti. Elevare i termini da dieci a dodici anni e da quindici a diciotto significa realizzare l'allineamento con le forze di polizia; ma in realtà si intende evitare che, una volta tanto, siano i carabinieri a ricevere per primi benefici di carriera rispetto alla Polizia di Stato.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. La novità è l'impegno del Governo a adeguare la normativa relativa ai carabinieri e finanzieri non appena il personale della polizia dovesse ottenere una riduzione dei tempi di carriera in sede di conversione del decreto-legge che lo riguarda.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Dico che è ancora più importante il fatto che sarebbero proprio le forze dell'ordine militarizzate a «trascinare» le altre, perché finora carabinieri e guardie di finanza sono stati sempre «trascinati» dalle forze di polizia, dimostrando che soltanto attraverso la sindacalizzazione si possono ottenere dei riconoscimenti. In tale modo, invece, si darebbe la prova che, attraverso gli schemi e le strutture della rappresentatività militare, si possono ottenere benefici anche in anticipo rispetto all'azione sindacale.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Stando così le cose, il Governo ritira l'emendamento all'articolo 13.

GIACCHE'. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Cappuzzo abbia ripreso un'espressione usata già da me ieri per porre in rilievo il fatto che questo è un disegno di legge concordato con la rappresentanza e che trova il consenso del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e delle forze politiche, perché è stato firmato da esponenti di tutti i Gruppi parlamentari. Mi pare che le perplessità del Governo siano superabili, dato che tale consenso è stato possibile proprio perché il provvedimento non crea grossi sconvolgimenti. L'unico dato su cui si poteva riflettere era il problema della «rincorsa» con

4^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (16 giugno 1988)

il sindacato. Dato, però, che è noto che il sindacato ha proposto di presentare la propria riforma, indipendentemente dal provvedimento, mi sembra che si possa condividere l'opinione espressa dal senatore Cappuzzo di dare un segnale importante. Mi sembra, quindi, sia una scelta saggia quella di ripristinare il testo dell'articolo 13 nella forma originaria.

BOLDRINI. Signor Presidente, non entro nel merito, ma vorrei soltanto svolgere una considerazione riferendomi anche a quanto detto dal rappresentante del Governo. Ricordo che l'Arma dei carabinieri è oggi più che mai impegnata contro fenomeni di eversione diretti e indiretti e contro la mafia. Un provvedimento di questo genere costituirebbe quindi anche un risultato morale e civile non indifferente. Basterebbe questo ragionamento per approvare il disegno di legge, proprio per dimostrare all'Arma dei carabinieri che il Parlamento si fa carico, in un momento difficile, della necessità di darle un aiuto concreto.

POLI. Non per ritornare sull'argomento, ma vorrei chiarire tutti gli elementi in modo tale da avere la sicura coscienza di ben legiferare.

Mi sembra di avere recepito dall'esposizione fatta dal sottosegretario Gorgoni anche il termine «funzionalità». Vorrei capire come mai la proposta contenuta nel disegno di legge che prevede i termini di dieci e di quindici anni, avrebbe minore funzionalità per l'Arma dei carabinieri di quella che prevede i termini di dodici e diciotto anni.

GORGONI, sottosegretario di Stato per la difesa. Era un'esigenza prospettata dalla stessa Arma dei carabinieri. Noi l'abbiamo prospettata così come proveniente dal Comando generale. Il Governo, comunque, ha dato la propria disponibilità a recepire la proposta della Commissione difesa, come è dimostrato dal fatto che ho già dichiarato di ritirare l'emendamento.

Abbiamo discusso su un problema e, una volta che il Governo ha rilevato che questa Commissione non è favorevole all'emendamento del Governo, questo è stato ritirato. Pertanto il problema non si pone più.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto però che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, sarà possibile porre in votazione soltanto le disposizioni che non comportino oneri finanziari. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in:

- a) vicebrigadieri in servizio permanente;
- b) vicebrigadieri in ferma volontaria;
- c) vicebrigadieri in congedo;
- d) vicebrigadieri in congedo assoluto.

2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.

3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'età sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 2.

1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:

- a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
- b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;
- c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
- d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto.

2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad

4^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (16 giugno 1988)

occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

5. In tutte le norme in vigore, le espressioni «militari di truppa» e «servizio continuativo» riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni «personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati» oppure «personale appartenente al ruolo finanziari ed appuntati» e «servizio permanente».

È approvato.

Art. 3.

1. Gli allievi carabinieri e finanziari e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

È approvato.

Art. 4.

1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanziari e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale, che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.

2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente con le modalità di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.

3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.

4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.

5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

6. All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

A questo articolo è riferito un emendamento presentato dal Governo, che propone, al comma 4, di sopprimere le parole: «... sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati».

GORGONI, sottosegretario di Stato per la difesa. L'emendamento del Governo mira ad eliminare la previsione di un parere da parte della Commissione di avanzamento per i sottufficiali (integrata da tre appuntati). È questa una esigenza che è stata avanzata dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

CAPPUZZO, relatore alla Commissione. Inizialmente avevo avuto anch'io delle perplessità, perchè sembrava un fatto innovativo e addirittura rivoluzionario, però mi sono convinto successivamente che l'impostazione messa a punto poteva essere accettata, anche perchè nella Commissione di avanzamento per i sottufficiali sono inseriti rappresentanti della categoria. Con questo provvedimento interveniamo in un settore particolare del comparto delle forze dell'ordine a proposito di una categoria che ha negli appuntati l'elemento qualificante e sarebbe inopportuno che essi non venissero rappresentati nella Commissione. Si tratta, poi co-

4^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (16 giugno 1988)

munque, di un'attività meramente consultiva ed era questo un segnale che veniva incontro a richieste ben più ardite, come quella di stravolgere le norme sull'avanzamento con l'inserimento della rappresentanza.

Inoltre, va rilevato che i tre appuntati vengono designati dal Comandante generale; quindi il Comandante entra in gioco per due volte nella sua qualità di responsabile: nella scelta degli appuntati e nella decisione finale. Per una forma di rispetto e di qualificazione di una categoria che ha avuto a torto una situazione di emarginazione nei processi che la interessano, esprimo parere contrario all'emendamento del Governo.

GIACCHÈ. Mi dichiaro anch'io contrario all'emendamento del Governo e concordo con le opinioni ora espresse dal relatore. Vorrei anche ricordare l'origine della formulazione di cui stiamo discutendo: il COCER aveva insistito perchè fossero addirittura attribuiti poteri decisori alla Commissione di avanzamento integrata dai tre appuntati, designata dal rispettivo Comandante generale e composta da almeno due rappresentanti per ciascuna categoria, ufficiali, sottufficiali e graduati. Noi abbiamo ritenuto, e mi pare che anche in questo ci fosse l'intesa con il comando dell'Arma, che non fosse opportuno insistere su quella impostazione, ma si dovesse in qualche modo dare un segno di disponibilità stabilendo che almeno il Comandante generale, che decide, senta prima il parere non della Commissione costituita *ad hoc*, ma della Commissione di avanzamento. Tale Commissione è composta di ufficiali, è integrata da sottufficiali quando affronta questioni relative ai sottufficiali e ritengo quindi giusta l'integrazione anche con gli appuntati. Mi pare anche che il comando generale dell'Arma abbia manifestato l'intenzione, eventualmente, di rendere permanente questa struttura con un provvedimento successivo.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento del Governo.

PIERRI. Concordo con le argomentazioni del relatore e del senatore Giacchè. Discriminare una categoria rispetto alle altre non mi sembra nè opportuno, nè giusto.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ha presentato l'emendamento all'articolo 4 in quanto la presenza dei tre appuntati nella Commissione di avanzamento poteva significare un primo passo verso richieste ulteriori, quali l'autonoma designazione da parte degli appuntati dei propri rappresentanti.

Tuttavia, sentito l'orientamento della Commissione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 4 viene comunque accantonato, in quanto contenente disposizioni aventi riflessi di carattere finanziario.

Art. 5.

1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.

2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:

a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;

b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.

3. Il militare che abbia riacquisito l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio continuativo con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.

5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquisito l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

È approvato.

Art. 6.

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei finanzieri, dei graduati e dei vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.

2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

È approvato.

Art. 7.

1. Il militare in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene detentive della libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari.

2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni.

3. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati.

4. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

Presento, onorevoli colleghi, un emendamento tendente a sostituire, nel comma 1, le

parole: «pene detentive della libertà personale», con le altre: «pene restrittive della libertà personale».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 8.

1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

5. Fermo il disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.

6. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di

4^a COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN (16 giugno 1988)

servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.

11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per l'avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono richiamati in servizio.

12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

13. Gli articoli 7 ed 8 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

Propongo di accantonare l'articolo 8 poichè reca oneri finanziari.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Si tratta, però, di oneri previsti da precedenti leggi.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il trattamento economico era meno elevato, oggi si propone di parificarlo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, resta inteso che l'articolo viene momentaneamente accantonato.

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, come modifica-

to dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, e dalla legge 11 maggio 1981, n. 192, e al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole «scarso rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «scarso rendimento, nonchè gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore».

2. Alle lettere b) dell'articolo 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche se cessi dal servizio per perdita del grado».

È approvato.

Art. 10.

1. I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e, purchè in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permanono in tale posizione fino al compimento del sessantunesimo anno di età; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

2. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

3. I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del comma 1, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il loro richiamo in temporaneo servizio è disposto, secondo le rispettive competenze, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro della finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il militare in ausiliaria non può assumere cariche ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

6. Il militare che, all'atto della cessazione del servizio permanente per raggiunti limiti di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non è computato ai fini del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che, comunque, non può superare il sessantunesimo anno di età.

L'estensione dell'ausiliaria comporta un trattamento economico diverso. Propongo, pertanto, l'accantonamento dell'articolo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 11.

1. La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

2. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

È approvato.

Art. 12.

1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al militare in attività di servizio di pari grado, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Propongo di accantonare l'articolo poichè comporta oneri finanziari.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Art. 13.

1. Ai carabinieri e finanziari, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.

2. Ai carabinieri scelti e finanziari scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato, al ruolo aperto.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto.

4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 4.

5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista di norma in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.

6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

7. I carabinieri scelti, i finanziari scelti e gli appuntati che alla data di entrata in vigore

della presente legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Propongo di accantonare anche l'articolo 13.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Art. 14.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1) per otto decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per i rimanenti due decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere, abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno «superiore alla media». Le modalità ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti

disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno».

2. I numeri 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituiti dai seguenti:

«1) per otto decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) per i rimanenti due decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da finanziere, abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno «superiore alla media». Le modalità ed i programmi di tale corso della durata prevista di norma in tre mesi, sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno».

3. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il Corpo della guardia di finanza:

a) le parole «nove decimi» riportate al numero 1 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti: «sette decimi»;

b) il numero 2 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 672, è sostituito dal seguente:

«2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di «superiore alla media» nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo articolo 2»;

c) l'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - 1. La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.

3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.

4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.

5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20.

6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a 6 mesi.»

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. La Commissione bilancio non potrà avere una visione completa del problema se non terrà conto dell'emendamento presentato dal Governo.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. La proposta comporta una riduzione della spesa.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Comporta un aumento perchè maggiore sarebbe il numero degli appuntati che transiterebbero al grado di vicebrigadiere. L'emendamento dovrebbe, quindi, essere esaminato dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. D'accordo, trasmetteremo tutti gli emendamenti del Governo alla Commissione bilancio.

GIACCHÈ. Vorrei, signor Presidente, verificare il significato dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 14.

È vero che queste proposte di modifica sono state sollecitate dal Corpo della guardia di finanza e mi pare che ciò sia soprattutto in rapporto all'esigenza del conferimento delle funzioni di polizia tributaria; vi sono, però, alcuni aspetti relativi alle procedure che dovrebbero essere esaminati.

Per quanto riguarda i carabinieri, abbiamo previsto un corso la cui durata rimane di tre mesi; si prevede che la procedura concorsuale sia quella del corso-concorso, invece, per la Guardia di finanza, si introdurrebbe un concorso e poi un corso di sei mesi con un nuovo esame. Perchè è stato introdotto per i carabinieri il corso-concorso? Per evitare che facessero continuamente esami, perchè si trattava di fare un esame di concorso, poi il corso, e alla fine del corso di nuovo un esame. Si era ritenuto che fosse razionale che facessero prima il corso e poi l'esame per il concorso.

Ora, penso che probabilmente converrebbe riflettere su questo, perchè non vorrei che da parte dei brigadieri possa essere lamentata una disparità di trattamento, poichè nella stessa legge si prevede che ci sia un corso più lungo per un riconoscimento analogo. Se la Guardia di finanza ritiene di non dover riproporre la

questione dei 35 anni di età, è pure ovvio che dell'anzianità si tenga conto perchè deve comunque esistere una progressione per il conferimento del grado di appuntato.

Non ho capito invece perchè debba essere eliminata la parte dell'articolo 14 che dice: «I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno». Era questa una garanzia chiesta a suo tempo dai carabinieri affinchè non ci fossero scavalcamenti da parte di coloro che provengono dalla scuola sottufficiali. Non credo che questa esigenza sia soddisfatta dal nuovo testo del sesto comma dell'articolo 14, così come risultante dall'emendamento governativo.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Ritengo anch'io che ciò che è unificabile debba essere unificato, perchè oltre tutto, in seno alla rappresentanza, potrebbero sorgere delle rivendicazioni. Proporre quindi la validità per tutti i casi non premierebbe la professionalità nelle funzioni. Pertanto, la richiesta dei motivi rappresenta una ragione funzionale che posso anche accettare, ma per quanto è possibile unificherei ciò che è comune.

Il fatto importante è costituito anche dalla possibilità di attingere tra gli appuntati; tutto il resto è uguale fra i due corpi, a parte la durata del corso dovuta ad una diversa professionalità.

GIACCHÈ. Però la durata del corso è un'altra cosa che va parificata!

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Se si tratta di diversità funzionali sono d'accordo, altrimenti sarà il caso di prevedere una procedura unificata, la più vantaggiosa possibile, in modo da evitare che vi siano raffronti.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è intervenuto in Commissione e ha anche ritirato degli emendamenti sui quali questa non era d'accordo. Alcune proposte del Governo non erano irrinunciabili, per

cui ho dimostrato la massima elasticità a venire incontro alle esigenze della Commissione difesa. La stessa indagine svolta tra i Carabinieri e nell'ambito della Guardia di finanza ha fatto presente l'irrinunciabilità delle richieste fatte proprie dalla Guardia di finanza a livello di rappresentanza del COCER.

Il motivo principale è però un altro. Quando si parla di unificare, occorre pensare che è possibile unificare corpi uguali, che hanno caratteristiche uguali. Lo stesso senatore Giacchè, nel proporre il progetto, individuava una delle ragioni per le quali per la Guardia di finanza si prevedono tempi più lunghi di addestramento. Il fatto è che la Guardia di finanza cumula la funzione di polizia giudiziaria a quella di polizia tributaria, che è un settore specifico che richiede una professionalità più accentuata di quella dell'agente che abbia la sola funzione di polizia giudiziaria. È chiaro quindi che tale maggiore professionalità prevede tempi più lunghi di addestramento che non consentono di unificare i corsi Carabinieri e della Guardia di finanza. La stessa Arma dei carabinieri condivide in pieno questa richiesta. Si trattava di emendamenti che non provenivano dall'ufficio legislativo dell'amministrazione della difesa, ma dai settori interessati.

Così, come abbiamo fatto per i Carabinieri, abbiamo svolto anche una indagine presso la Guardia di finanza. La posizione del Governo per questo emendamento, è quella di ritenerlo irrinunciabile. Pregherei, quindi, la Commissione difesa di valutarlo in maniera approfondita. Vi sono, obiettivamente, situazioni diverse per cui, di fronte ad esse, è necessario approvare regolamentazioni diverse.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. L'unica osservazione che devo fare riguarda quanto ha detto il senatore Giacchè circa la decorrenza per l'inserimento in ruolo, che attiene allo *status*. Se i Carabinieri hanno garantito il non scavalco, analogamente credo debba avvenire la stessa cosa per la Guardia di finanza. È questo un principio che va al di là della specificità dei due corpi.

GIACCHÈ. Vorrei far osservare al Sottosegretario che io non chiedo sull'articolo 14

quanto ho chiesto relativamente all'articolo 13. Non intendo cioè far ritirare anche questo emendamento, in quanto mi sono reso conto del fondamento del testo proposto. D'altra parte, prendo atto anche di una dichiarazione molto importante che ho sentito fare da lei circa il ruolo della sezione di rappresentanza della Guardia di finanza del COCER. Non credo che sia possibile basarsi solo su questo per trarre i criteri giusti per una corretta legislazione, pur tenendo presente le differenze che esistono tra l'Arma ed il Corpo. La questione che è stata riproposta dal senatore Cappuzzo, cioè quella dello scavalcamento, non è una rivendicazione della Commissione in nome di ciò che aveva scritto; siccome però la Commissione aveva elaborato un testo, al fine di evitare gli scavalcamenti sia nei Carabinieri che nella Guardia di finanza, si tratta di vedere se il Governo ne ha tenuto conto o meno. Vedremo poi il problema relativo alla forma del corso, se deve essere propedeutico o successivo al concorso; ciò potrebbe essere anche oggetto di un supplemento di indagine da parte del Governo. Intanto, l'emendamento non lo possiamo votare; quindi, inviamo alla Commissione bilancio il testo del disegno di

legge e dell'emendamento per una valutazione preventiva e, nel frattempo, valutiamo se l'emendamento è condivisibile nel merito.

Non esiste, quindi, il problema della tutela di una rivendicazione del COCER o esigenze di promozioni ed avanzamenti. Il COCER si è dichiarato d'accordo, ma ritengo sia meglio perfezionare e valutare questi aspetti sulla base degli elementi che ci fornirà il Governo. Sono comunque pronto a non insistere sull'argomento.

CAPPUZZO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Accantoniamo i rimanenti articoli ed emendamenti in attesa del parere della 5^a Commissione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO